

Giurisprudenza

Data udienza 21 febbraio 2018

Integrale

Interventi edilizi - Zona vincolata - Accertamento compatibilità paesaggistica - Controversie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ca. Mo. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pi. Ni., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza (...);

contro

Unione dei Comuni (omissis) - Commissione Locale Per il Paesaggio, in Persona del Legale Rappresentante P.T. e altri non costituiti in giudizio;

Unione dei Comuni (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sa. St. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via (...);

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua dell'atto di "Accertamento di compatibilità paesaggistica" n° 2 del 21 settembre 2017 rilasciato dal Responsabile Tecnico Delegato Responsabile del procedimento paesaggistico dell'Unione dei Comuni (omissis) limitatamente alla parte in cui, in recepimento delle prescrizioni riportate nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel verbale n°42 in data 19.09.2017, appone le seguenti prescrizioni all'accertamento di compatibilità paesaggistica: [che le eventuali superfici carrabili di nuova pavimentazione (strade, piazzali, ecc.) siano realizzate con materiali stradali ecologici sul modello delle cosiddette "strade bianche"; che la copertura dell'isola pigiante sia ridotta, come dimensione in pianta, alla sagoma dell'isola pigiante stessa ovvero riprenda le dimensioni della copertura esistente, ai sensi dell'art. 63, c.4, punto C6, delle NTA del vigente PPTR; che l'ampliamento al basamento esistente, al fine di non incrementare le superfici impermeabili, sia realizzato con

materiali permeabili; che non sia realizzata la tettoia a copertura dei silos, ai sensi dell'art. 82, c.2, punto A2, delle NTA del vigente PPTR nonché ai sensi dell'art. 63, c.2, punto A2, delle predette NTA del vigente PPTR; che l'ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad "Appassimento Uve" e "Magazzino Prodotti Finiti", rispetti quanto prescritto dall'art. 82, c.3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR];

- del parere della commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni del (omissis) contenuta nel verbale n° 2 in data 19.09.2017 conosciuto esclusivamente nei suoi aspetti identificativi formali per come richiamato nell'accertamento di compatibilità paesaggistica n° 2/2017;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CA. MO. SRL il 30\1\2018:

ANNULLAMENTO, PREVIO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

- in parte qua dell'atto di "Accertamento di compatibilità paesaggistica" n° 3 del 06.12.2017 rilasciato dal Responsabile Tecnico Delegato Responsabile del procedimento paesaggistico dell'Unione dei Comuni (omissis), in seguito al riesame della Commissione Locale per il Paesaggio la quale, esprimeva nel verbale n. 52 del 30.11.2017 parere favorevole confermando sostanzialmente le prescrizioni del precedente parere contenute nel verbale n°42 in data 19.09.2017, ossia:[che gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli; che la copertura dell'isola pigiante sia ridotta, come dimensione in pianta, alla sagoma dell'isola pigiante stessa ovvero riprenda le dimensioni della copertura esistente, legittimamente edificata, ai sensi dell'art. 63, c. 4, punto C6, delle NTA del vigente PPTR; che non sia realizzata la tettoia a copertura dei silos, ai sensi dell'art. 82, c. 2, punto A2, delle NTA del vigente PPTR nonché ai sensi dell'art. 63, c. 2, punto A2, delle predette NTA del vigente PPTR; che l'ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad "Appassimento Uve" e "Magazzino Prodotti Finiti", rispetti quanto prescritto dall'art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR];

- del parere della commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni del (omissis) contenuto nel verbale n° 3 in data 06.12.2017 conosciuto esclusivamente nei suoi aspetti identificativi formali per come richiamato nell'accertamento di compatibilità paesaggistica n° 3/2017;

- in parte qua della determinazione n. 227 del Reg. - n. 682 del Reg. Gen. del 12.12.2017, a firma del Responsabile del Servizio del Comune di (omissis) - 5° Settore-Tecnico, Arch. Al. Na.;

- in parte qua della nota prot. gen. 13606/1215 del 13.12.2017 a firma del Responsabile dei Procedimenti - Sportello Unico Attività Produttive del Comune di (omissis), arch. Di. Pe. e del Responsabile del V Settore - Responsabile Sportello Unico Attività Produttive del Comune di (omissis), arch. Al. Na.;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnato l'accertamento di compatibilità paesaggistica in epigrafe, relativamente alle prescrizioni ivi

contenute.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) invalidità caducante, conseguenziale all'illegittimità, in parte qua, del PPTR; 2) violazione delle NTA del PPTR; eccesso di potere sotto vari profili.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 30.1.2018 la ricorrente ha impugnato il nuovo accertamento di compatibilità paesaggistica, relativamente alle prescrizioni ivi contenute, deducendo i medesimi motivi di gravame dedotti con ricorso originario.

Nella camera di consiglio del 21.2.2018, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Va anzitutto dichiarata l'improcedibilità del ricorso originario, in quanto l'impugnato accertamento di compatibilità è stato sostituito da altro e ana accertamento - in parte riproduttivo di quello sostituito - impugnato con i motivi aggiunti.

3. Limitando pertanto l'esame ai motivi aggiunti, va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame, con il quale si deduce l'invalidità derivata dal PPTR. Sul punto, è sufficiente osservare che il PPTR è uno strumento pianificatorio tuttora valido ed efficace, avendo il TAR Puglia - Bari, con sentenza n. 935/16, rigettato il relativo ricorso proposto dal ricorrente, e non avendo il Consiglio di Stato deciso sull'appello proposto dalla ricorrente.

4. Va ora esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l'illegittimità delle prescrizioni contenute nell'impugnato accertamento di compatibilità paesaggistica.

4.2. Anzitutto, va dichiarata l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi di gravame dedotti avverso le prescrizioni nn. 1 e 4.

Invero, con riferimento alla prima prescrizione (trattamento degli spazi aperti con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli), è la stessa ricorrente a dichiarare (cfr. relazione tecnica in atti), che: "... nel progetto si evidenzia chiaramente che non vi è aumento delle superfici impermeabili, né riduzione di quelle permeabili".

In sostanza, trattasi di prescrizione così generica - che non impedisce in alcun modo alla ricorrente l'esecuzione dei lavori in esame - da essere priva di autonoma portata lesiva.

4.3. Per quel che attiene invece alla prescrizione n. 4, essa è così formulata: "l'ampliamento al fabbricato esistente ... rispetti quanto prescritto dall'art. 82 c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR".

Orbene, rispetto a tale prescrizione, la ricorrente si è limitata a dedurre la sua natura asseritamente contraddittoria e/o "criptica", non prospettando alcuna ragione di contrasto del progettato intervento con la suddetta previsione tecnica.

In definitiva, anche rispetto a tale prescrizione manca qualsivoglia profilo di immediata lesività, risolvendosi la stessa, a ben vedere, in un invito rivolto alla ricorrente, di rispetto delle relative prescrizioni del PPTR.

5. Va ora esaminata la seconda prescrizione, con la quale l'Amministrazione ha disposto che: "... la copertura dell'isola pigiante sia ridotta, come dimensione in pianta, alla sagoma dell'isola pigiante stessa ovvero riprenda le dimensioni delle coperture esistenti, legittimamente edificata, ai sensi dell'art. 63 c. 4, punto C6, delle NTA del vigente PPTR".

Sul punto, deduce la ricorrente che l'intervento richiesto si caratterizza per il fatto che la tettoia esistente, oltre alla modifica dei materiali, verrebbe ampliata in modo tale da costituire riparo non solamente per l'isola pigiante com'è attualmente, ma altresì per gli automezzi che trasportano e scaricano l'uva. E ad avviso della ricorrente, la previsione di cui all'art. 63 co. 4, punto C6, delle NTA del PPTR non sarebbe ostativa a tale tipologia di intervento.

Il motivo è fondato.

Dispone l'art. 63 comma 4 punto C6 delle cennate NTA che: "Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi ... di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico".

All'evidenza, tale previsione tecnica non costituisce, ex se, impedimento al progettato intervento, ponendosi piuttosto come auspicio ("... si auspicano") a che gli interventi di ristrutturazione edilizia rispettino le qualità paesaggistiche dei luoghi.

Pertanto, è evidente la natura oscura della prescrizione, con la quale l'Amministrazione ha limitato le caratteristiche dell'intervento in esame, senza tuttavia illustrare le ragioni per le quali il progetto si porrebbe in contrasto con le finalità "auspicate" dal cennato art. 63 co. 4 punto C6 NTA del PPTR.

Per tali ragioni, tale prescrizione va annullata.

6. Da ultimo, va esaminata la prescrizione n. 3, con la quale l'Amministrazione ha disposto che: "... non sia realizzata la tettoia a copertura dei silos, ai sensi dell'art. 82 co. 2 punto A2 delle NTA del vigente PPTR, nonché ai sensi dell'art. 63 co. 2, punto A2, delle predette NTA del vigente PPTR".

In relazione a tale prescrizione, la ricorrente deduce che essa non sarebbe impeditiva dell'opera di che trattasi.

La censura è fondata.

Ai sensi dell'art. 63 co. 2, punto A2, delle predette NTA "... si considerano non ammissibili" interventi sostanzianti in "... nuova edificazione".

Dispone poi il successivo art. 82 co. 2 punto A2 delle NTA che "... si considerano non ammissibili" interventi sostanzianti in "realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio".

Pertanto, la suesposta normativa tecnica impedisce la realizzazione di interventi di nuova costruzione. Tuttavia, non è questo il caso in esame. Invero, l'intervento di che trattasi - tettoia a copertura dei silos - assume valenza unicamente pertinenziale di opere (i silos per la conservazione del vino) legittimamente realizzate. Sicché sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la realizzazione dell'opera principale (i silos), senza tuttavia prevedere la possibilità di edificazione di opere aventi carattere di necessaria strumentalità rispetto all'opera principale.

In altri termini, se fosse vero l'assunto del Comune, la ricorrente sarebbe legittimata all'apposizione dei silos nell'area in esame, ma le sarebbe inibita la realizzazione di tettoie aventi unicamente funzione di copertura dei silos medesimi. Senonché, alla luce della relazione tecnica depositata dalla ricorrente, tale tettoia è necessaria al fine di evitare il raggiungimento di alte temperature dei silos, le quali danneggerebbero il vino in esso contenuto, provocando uno scadimento della qualità del prodotto, e quindi, un suo deprezzamento.

Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza dei vizi denunciati dalla ricorrente, essendo del tutto illogico consentire un'opera, ma al tempo stesso non dotarla delle caratteristiche minimali idonee a renderla idonea all'uso convenuto.

7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti va accolto con riferimento alle prescrizioni nn. 2 e 3, che vanno conseguentemente annullate, mentre va per il resto rigettato.

8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità del ricorso originario;

- accoglie i motivi aggiunti, limitatamente alle prescrizioni nn. 2 e 3 contenute nell'atto impugnato; annulla, per l'effetto, tali prescrizioni;

- rigetta, per il resto, i motivi aggiunti.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca - Presidente

Patrizia Moro - Consigliere

Roberto Michele Palmieri - Primo Referendario, Estensore